

Allegato "A" al repertorio numero 40.600/22.120

STATUTO dell'Associazione
"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE VAL PELLICE"
TITOLO I - DELL'ISTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Capo I - Elementi essenziali

Art. 1 (Fondamento)

1. È costituita l'Associazione denominata **"Comunità Energetica Rinnovabile Val Pellice"**, siglabile "CER Val Pellice".
2. L'Associazione ha facoltà di chiedere il riconoscimento ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, con conseguente iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione Piemonte. In difetto, opera quale associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 2 (Area di Competenza e Sede)

1. L'Associazione opera entro l'Area di Mercato di Competenza (nel seguito "Area di Competenza"), ossia la zona di Mercato Nord come da normativa in materia.
2. L'Associazione ha sede legale in Pinerolo, Via Vigone numero 42.
3. L'Assemblea può deliberare il trasferimento della sede nel territorio del Comune di Pinerolo o di un Comune dell'Area di Competenza. Il Consiglio Direttivo può istituire filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza nell'Area di Competenza.

Art. 3 (Finalità)

1. L'Associazione non ha fini di lucro. Si prefigge come obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici, sociali agli Associati o alle aree locali in cui opera in qualità di Comunità Energetica Rinnovabile, e non di realizzare profitti finanziari.
2. La Comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).
3. L'Associazione si propone inoltre di realizzare e sviluppare nelle predette aree, nonché di diffondere, un modello energetico sostenibile e partecipato fondato sul progressivo superamento dell'uso di combustibili fossili e di loro derivati e sul più ampio utilizzo di energia da fonti rinnovabili, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che ne costituisce attuazione.

Art. 4 (Oggetto)

1. Per il perseguimento delle proprie finalità,

l'Associazione può produrre, auto-consumare, condividere, stoccare, vendere energia proveniente da fonti rinnovabili, progettare e realizzare, direttamente o indirettamente, opere o impianti strumentali o funzionali a tali fini, e in generale svolgere tutte le ulteriori attività del settore consentite dalla legge alle comunità energetiche rinnovabili.

2. Può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri, assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e offrire servizi ancillari e di flessibilità.

3. Può svolgere le attività direttamente connesse a quelle che precedono, in quanto integrative delle stesse.

4. Per lo svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di personale proprio, nonché utilizzare l'organizzazione e il personale degli Associati, in funzione delle rispettive competenze e capacità professionali, ovvero avvalersi delle prestazioni di professionisti o di altre organizzazioni, stipulando apposite convenzioni.

Art. 5 (Patrimonio e rapporti finanziari)

1. L'Associazione, in caso di riconoscimento, è dotata del patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione medesima.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività dalle quote associative stabilite dall'Assemblea, dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dagli introiti realizzati nello svolgimento della propria attività, nonché da contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici e soggetti privati, nei limiti consentiti dalla legge.

3. Volontariamente, gli Associati possono effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa, in conformità alle leggi vigenti.

Capo II - Gli Associati

Art. 6 (Individuazione)

1. ACEA Servizi Strumentali S.r.l. è Associato Promotore. Gli altri sono Associati Ordinari.

2. Possono acquistare la qualità di Associati Ordinari le persone fisiche, gli enti pubblici e quelli privati, dotati o meno di personalità giuridica, gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano clienti finali o produttori titolari di punti di prelievo o di immissione ubicati nell'Area di Competenza, e che condividano le finalità dell'Associazione, con esclusione delle imprese diverse dalle PMI, e con esclusione in ogni caso delle imprese (anche PMI) per le quali la partecipazione a comunità di energia rinnovabile costituisca l'attività commerciale o industriale principale, nell'interpretazione

che di tale requisito è fornita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

3. Resta fermo che l'esercizio dei poteri di controllo deve fare capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e altre autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, o comunque amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 196, che siano situati nel territorio dei Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia. Ai fini del presente comma, per controllo si intende la disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria.

Art. 7 (Ammissione)

1. La domanda di ammissione, conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo, è presentata per iscritto al Presidente dell'Associazione, e deve contenere almeno:

- a) i dati completi del richiedente, ivi compresa per gli enti l'indicazione delle finalità istituzionali o statutarie, nonché per le imprese la dichiarazione del possesso dei requisiti di legge per partecipare a Comunità Energetiche Rinnovabili;
- b) l'individuazione del punto o dei punti di prelievo o di immissione di cui il richiedente è titolare e che intende destinare a una configurazione di energia elettrica condivisa dell'Associazione;
- c) la dichiarazione di piena conoscenza e di integrale accettazione delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle decisioni già adottate dagli organi dell'Associazione, ivi compresa l'accettazione che i corrispettivi di valorizzazione e gli incentivi conseguenti all'energia elettrica condivisa afferente ai punti di prelievo o di immissione del richiedente saranno incassati dall'Associazione, o comunque dal Referente, e ripartiti tra gli Associati secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo sulla base delle norme e del presente Statuto;
- d) l'impegno a mettere a disposizione dell'Associazione tutte le informazioni inerenti ai suoi consumi, ivi comprese le bollette, necessarie per calcolare il contributo dell'Associato all'energia elettrica condivisa;
- e) l'impegno a consentire all'Autorità di controllo l'accesso agli impianti di produzione che partecipano alla configurazione, ai fini dell'espletamento delle attività di verifica e controllo, su semplice richiesta del Referente.

2. L'ammissione di nuovi Associati Ordinari deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, convocato a tal fine dal Presidente con cadenza almeno trimestrale. A tal fine

l'Associazione può domandare al richiedente la produzione dei documenti eventualmente necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di ammissione. La mancata consegna di tali documenti equivale a rinuncia della richiesta di ammissione.

3. Sono requisiti di ammissione la completezza della domanda, nonché la sussistenza dei requisiti indicati al precedente articolo 6, oltre a quelli ulteriori eventualmente indicati dalla disciplina vigente, ivi compresa per i clienti finali la circostanza che per l'utenza non sia già attivo il servizio di Scambio sul Posto.

4. L'ammissione è negata qualora pregiudichi l'esercizio dei poteri di controllo in capo ai soggetti indicati al precedente articolo 6 comma 3. Tuttavia, al produttore di energia può essere consentito di conferire mandato all'Associazione affinché l'energia elettrica immessa dai suoi impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa (c.d. produttore terzo).

5. Può costituire ragione di diniego l'impatto negativo che dall'ammissione possa derivare al bilancio energetico della Comunità Energetica Rinnovabile.

6. Sono in ogni caso ammessi a partecipare i consumatori che ne facciano richiesta, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, sempreché titolari di punti di prelievo o di immissione ubicati nell'Area di Competenza.

Art. 8 (Obblighi)

1. Gli Associati si conformano alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle decisioni già adottate dagli organi dell'Associazione.

2. Sono tenuti a corrispondere all'Associazione le eventuali quote associative deliberate dall'Assemblea.

3. Si impegnano a non destinare i punti di prelievo o di immissione indicati nella domanda di partecipazione ad altre configurazioni ammesse al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, né allo Scambio sul Posto.

Art. 9 (Diritti)

1. Gli Associati esercitano i diritti per essi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. All'Associato Promotore spettano altresì gli speciali diritti per esso specificamente previsti dal presente Statuto.

3. Ogni Associato in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto di partecipare alle attività associative in conformità al presente Statuto, ivi compresa la potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea.

4. Gli Associati clienti finali, per tali intendendosi i soggetti che prelevano l'energia elettrica dalla rete per il

proprio uso finale, al fine di alimentare le utenze sottese all'unità di consumo di cui hanno la disponibilità, mantengono tutti i diritti connessi a tale loro qualità.

La partecipazione dei membri alla Comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, ivi compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia e che per essi sia possibile in ogni momento di uscire dalla configurazione, fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Art. 10 (Perdita della qualità)

1. La qualità di Associato è trasmissibile esclusivamente per gli enti e per i soggetti esercenti attività di impresa, e solo in caso di fusione, scissione, trasferimento di ramo d'azienda, o altre vicende che comportino il subentro in un complesso di rapporti giuridici. Essa si perde per recesso, esclusione, ovvero per estinzione o morte.

2. Ogni Associato ha diritto di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, dandone comunicazione al Presidente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con preavviso di almeno tre mesi.

3. Costituiscono cause di esclusione dell'Associato l'inadempimento agli obblighi di pagamento delle quote associative, decorso inutilmente il termine non inferiore a trenta giorni indicato nella diffida a provvedere, l'inosservanza dell'obbligo di destinazione dei punti di prelievo o di immissione di cui al precedente articolo 8 comma 3, nonché ogni altra grave inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni, o delle decisioni degli organi dell'Associazione.

4. Costituisce altresì causa di esclusione l'esigenza, sopravvenuta a seguito dell'eventuale fuoriuscita di altri Associati, di ristabilire l'esercizio dei poteri di controllo in capo ai soggetti indicati al precedente articolo 6 comma 3. In tal caso, l'esclusione è deliberata verso i soggetti privi dei requisiti di cui al predetto articolo che per ultimi abbiano aderito all'Associazione, nella misura strettamente necessaria a ristabilire il suddetto requisito di controllo.

5. Nei casi disciplinati al precedente comma 3 del presente articolo, previa contestazione degli addebiti da parte del Consiglio Direttivo all'Associato, con assegnazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per controdedurre, l'esclusione è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli Associati, non computandosi quello della cui esclusione si tratta.

6. Nel caso disciplinato al precedente comma 4 del presente articolo, previa comunicazione del fatto che determina

l'esigenza di esclusione da parte del Consiglio Direttivo all'Associato, con assegnazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per controdurre, l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo medesimo. Si applica il precedente articolo 7, comma 4, secondo periodo.

7. In tutti i casi, una volta deliberata, l'esclusione è comunicata immediatamente all'escluso tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e ha effetto dalla data di ricezione.

8. L'Associato che perda tale qualità non ha diritto alla restituzione dei contributi versati, né vanta qualsivoglia altro diritto sul patrimonio dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9 del presente articolo.

9. La perdita della qualità non esonera l'Associato dall'adempimento, degli obblighi maturati verso l'Associazione, né fa venir meno il suo diritto al riparto dei corrispettivi di valorizzazione e degli incentivi conseguenti all'energia elettrica condivisa sino alla data di perdita della qualità medesima.

Art. 11 (Domicilio nei rapporti con l'Associazione)

1. Il domicilio degli Associati per i loro rapporti con l'Associazione è quello fisico e digitale da essi eletto all'atto dell'adesione. Le successive modificazioni sono opponibili all'Associazione solo se comunicate a questa per iscritto a mezzo PEC o lettera raccomandata sottoscritta dall'Associato.

TITOLO II - DELLA STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Capo I - Gli organi dell'Associazione

Art. 12 (Individuazione)

1. Sono organi dell'Associazione l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Associazione.

Capo II - L'Assemblea

Art. 13 (Diritto d'intervento e di voto)

1. Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea gli Associati che alla data della stessa siano in regola con il pagamento delle quote associative, o loro delegati con atto scritto.

2. Ogni Associato ha diritto a un voto eguale.

Art. 14 (Competenze)

1. L'Assemblea adotta gli indirizzi di carattere generale e strategico relativi all'attività dell'Associazione.

2. Approva il bilancio di esercizio e contestualmente determina la misura dell'eventuale quota associativa a carico degli Associati, in tutti i casi su proposta del Consiglio Direttivo.

3. Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, osservato quanto disposto al successivo articolo 17, comma 2. Determina le eventuali indennità da corrispondere in loro favore.

4. Può approvare un regolamento per il proprio funzionamento.

5. Delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sugli altri oggetti indicati dalle leggi e dallo Statuto medesimo.

Art. 15 (Convocazione e sedute)

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, in sessione ordinaria, una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio; in sessione straordinaria, su iniziativa del Presidente dell'Associazione, ovvero quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un decimo degli Associati, o da almeno un terzo dei Consiglieri, entro venti giorni dalla richiesta.

2. Ogni convocazione avviene mediante avviso indicante l'elenco delle materie da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione nella sede dell'Associazione, in altro luogo nel Comune di Pinerolo o altrove entro l'Area di Competenza, nonché eventualmente una data ulteriore di seconda convocazione, per altro giorno, per il caso che nell'adunanza di prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita o atta a deliberare. L'avviso è trasmesso a tutti gli Associati, al domicilio fisico o digitale eletto ai sensi del precedente articolo 11, almeno otto giorni prima di quello della seduta, ovvero cinque giorni in caso di urgenza.

3. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tutti gli Associati, sia intervenuta la maggioranza dei Consiglieri, compreso in ogni caso il Presidente dell'Associazione, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le sedute dell'Assemblea possono tenersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, sempreché audio e video collegati, alle seguenti condizioni, di cui deve essere dato atto nei relativi verbali: a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, i quali provvedono alla formazione e alla sottoscrizione del verbale; b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria di cui al precedente comma 3 del presente articolo) eventuali luoghi audio e video predisposti a cura dell'Associazione, ai quali gli intervenuti possano affluire. Sussistendo tali condizioni,

l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Art. 16 (Funzionamento)

1. L'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione, è validamente costituita e delibera secondo le maggioranze indicate all'articolo 21 comma 1 del codice civile, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.

2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino oltre la metà degli Associati per le deliberazioni concernenti le modificazioni del presente Statuto. Inoltre, gli speciali diritti previsti dallo Statuto in favore dell'Associato Promotore possono essere modificati solo con il suo consenso.

3. Restano salve maggioranze speciali previste dalla legge o dal presente Statuto.

Capo III - Il Consiglio Direttivo

Art. 17 (Composizione e nomina)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da quattro Consiglieri, incluso il Presidente dell'Associazione. Tutti sono nominati per cinque anni e rieleggibili.

2. Il Presidente dell'Associazione e un ulteriore Consigliere sono nominati dall'Assemblea su designazione dell'Associato Promotore. A tal fine, l'Associato Promotore comunica il nominativo dei soggetti designati ad assumere la carica almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria convocata per la nomina.

3. Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti il Consiglio Direttivo, i rimanenti provvedono alla temporanea sostituzione, convocando senza indugio e comunque entro i successivi quarantacinque giorni l'Assemblea per la conferma dei sostituti, o per la nomina di altri soggetti, osservato in tutti i casi il disposto del precedente comma 2 del presente articolo.

Art. 18 (Competenze)

1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di tutti i compiti necessari a conseguire le finalità associative, salvo quelli che la legge o il presente Statuto riservano ad altri organi dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo definisce i criteri, le modalità e i termini del riparto tra gli Associati dei corrispettivi di valorizzazione e degli incentivi conseguenti all'energia elettrica condivisa, al netto dei costi dell'Associazione che non siano altrimenti coperti da ricavi dell'Associazione medesima. Resta fermo che l'eventuale importo della tariffa premio, eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa indicato dal GSE, è destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute

sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

3. Il Consiglio Direttivo approva il modello di domanda di ammissione dei nuovi Associati Ordinari, contenente almeno i requisiti di cui al precedente articolo 7.

4. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per il proprio funzionamento, nonché ulteriori regolamenti sulle materie rientranti nelle sue competenze.

5. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina nel proprio seno di un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 19 (Convocazione, sedute e funzionamento)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede dell'Associazione dal suo Presidente, a iniziativa del medesimo o su richiesta motivata di almeno un Consigliere, tramite avviso da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per la seduta, ovvero almeno ventiquattro ore prima in caso d'urgenza, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli argomenti all'ordine del giorno.

2. In mancanza delle formalità suddette il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione sia dato atto nel relativo verbale, abbiano la possibilità di ricevere, trasmettere e visionare tutta la documentazione a supporto delle proposte di deliberazione, nonché sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. La seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario da questi designato, per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

4. Il Consiglio, presieduto dal Presidente dell'Associazione, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Capo IV - Il Presidente dell'Associazione

Art. 20 (Competenze)

1. Il Presidente coordina l'Associazione e ne ha la legale rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio. Cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione, nonché esercita le altre competenze attribuitegli dal presente Statuto.

Capo V - Referente e responsabile del riparto dell'energia condivisa

Art. 21 (Individuazione)

1. L'associazione svolge il ruolo di Referente, cioè il soggetto incaricato della gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, del trattamento dei dati, della sottoscrizione del contratto con il GSE per l'ottenimento dei relativi benefici, nonché degli altri compiti per esso previsti dalla disciplina vigente e dal GSE. È fatto salvo il potere del Consiglio Direttivo di individuare quale Referente un soggetto diverso, dotato di adeguata competenza e dei requisiti previsti dalla disciplina vigente e dal GSE, conferendogli apposito mandato.
2. L'Associazione svolge il compito di responsabile del riparto dell'energia condivisa, ivi compresa l'eventuale gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE. A tal fine, l'Associazione può avvalersi del supporto di soggetti terzi dotati di adeguate competenze e professionalità.

TITOLO III - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni finanziarie

Art. 22 (Esercizio associativo)

1. L'anno finanziario dell'Associazione coincide con quello solare.
2. Il bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione degli Associati.

Art. 23 (Utili o avanzi di gestione)

1. È fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Capo II - Disposizioni finali

Art. 24 (Durata e scioglimento)

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. L'Associazione si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge.
3. L'Assemblea che delibera sullo scioglimento nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri. Con la maggioranza prevista dal precedente comma 2 del presente articolo, decide altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione.

Art. 25 (Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti norme di legge in materia di associazioni e di comunità energetiche rinnovabili.

Visto per inserzione:

Francesco CARCIOFFO

Luigi MIGLIARDI - Notaio